

radar del controllo del traffico aereo, che proprio in quel periodo erano oggetto di approfondite analisi atte a supportare l'ipotesi della presenza di aerei non identificati in area prossima al disastro)".

Inoltre la sentenza di Assise di primo grado prende in esame elementi diversi da quelli di natura tecnica utili per l'individuazione della causa del disastro, quali ad esempio le testimonianze degli operatori del sito di Ciampino, le conversazioni telefoniche tra i vari siti radar dopo l'incidente, l'eventuale presenza di aerei americani in volo al momento dell'incidente, le dichiarazioni degli operatori presso il CRAM di Marsala in relazione a cosa fosse realmente accaduto la sera del disastro nel sito di Marsala (cioè in relazione allo svolgimento o meno dell'esercitazione Synadex, e al motivo dei buchi nei nastri di registrazione di quel sito). Sotto questo profilo il dibattimento di Assise è stato utilissimo per il chiarimento di una serie di elementi relevantissimi per l'accertamento delle cause del disastro, quali l'esistenza o meno di riscontri esterni, di natura non tecnica all'ipotesi del coinvolgimento di altri aerei. Ad esempio è stato accertato che la testimonianza del Cannizzaro (che trovandosi in vacanza nella località marittima di Torremezzo di Falconara Albanese la sera del 27.6.1980 al tramonto aveva visto tre aerei che provenienti dal mare erano passati sulla sua testa) non poteva essere considerata valida riscontro dell'ipotesi, in forza di un accertamento di p.g. disposto dalla stessa Corte di Assise sul preciso orario in cui il sole si trovava nella posizione indicata dal teste; e, sempre a titolo meramente esemplificativo, è stato accertato che non era possibile la retrodatazione, ipotizzata da Priore dell'incidente del Mig libico.

Risulta allora evidente come negli anni in cui si è svolto il processo innanzi alla Corte di Assise di Roma gli odierni attori abbiano concretamente esercitato il c.d. "diritto alla verità" in quella sede giurisdizionale, potendo ragionevolmente sperare che in quel processo si facesse chiarezza, se non immediatamente sull'individuazione dei responsabili della strage, almeno sulle modalità con le quali si era verificato l'incidente, e non avendo quindi ancora maturato la necessaria consapevolezza circa l'effetto prodotto sulla possibilità di accertamento dei fatti dalle condotte di soppressione di documenti e di testimonianze false e reticenti, attribuibili agli appartenenti all'Aeronautica Militare poste in essere durante l'istruttoria formale ed emerse dalla lettura della sentenza ordinanza del Giudice Istruttore.

Il tenore della sentenza di Assise di primo grado, che prende in esame e vaglia le varie ipotesi sulle cause del sinistro e ritiene accertata con una probabilità apprezzabile la presenza di almeno un velivolo intersecante la rotta del DC9 in corrispondenza della zona del disastro, dimostra che sia tali aspettative sia la mancanza di consapevolezza circa l'intervenuta lesione del diritto avevano un obiettivo fondamento, e che all'epoca non era ancora conoscibile per gli

odierni attori, in tutti i suoi elementi essenziali, il fatto illecito dell'amministrazione fatto valere nell'odierno giudizio.

Ritiene questo giudice che la piena consapevolezza della lesione del c.d. diritto alla verità sia stata potuta acquisire dagli attori soltanto a partire dal deposito della sentenza di appello della Corte di Assise di Appello di Roma, avvenuto in data 6 aprile 2006.

Per quanto rileva in questa sede il giudizio di secondo grado aveva ad oggetto:

-l'appello del P.M. che chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nei confronti degli imputati FERRI e BARTOLUCCI: a) sia nella parte in cui aveva qualificato i fatti accertati come reato di cui al II comma dell'art. 289 c.p. (con conseguente intervenuta prescrizione) anziché come reato di cui al primo comma dell'art. 289 (non prescritto); b) sia nella parte in cui aveva assolto nel merito i predetti imputati dai restanti fatti ascritti nel capo di imputazione; e che concludeva pertanto chiedendo la condanna degli imputati per tutti i fatti loro ascritti;

-l'appello degli imputati FERRI e BARTOLUCCI avverso la parte della sentenza che, ritenendo accertato il fatto dell'omesso riferimento alle autorità politiche dei risultati dell'analisi dei tracciati radar di Fiumicino-Ciampino, aveva dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione anziché assolvere nel merito gli appellanti con la formula perchè il fatto non sussiste o per non averlo commesso, o perchè il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento soggettivo del reato; e che chiedevano pertanto l'assoluzione nel merito da tutti i fatti loro ascritti.

All'esito del giudizio di appello la Corte, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva gli imputati FERRI e BARTOLUCCI dall'imputazione loro ascritta perchè il fatto non sussiste, nella sostanza ritenendo che agli imputati non potesse essere ascritto il reato di cui all'art. 289 c.p. per non aver riferito alle autorità politiche i risultati dell'analisi dei tracciati radar di Fiumicino-Ciampino, perchè da tali dati non risultava la presenza di altri aerei.

Nella motivazione della sentenza la Corte di Assise di Appello, contrariamente alla sentenza di primo grado, affermava infatti non essere stato raggiunto *"un risultato di ragionevole certezza su un presunto velivolo che avrebbe volato accanto o sotto il DC9 ITAVIA (...) ma sono emerse solo mere probabilità di significato quindi, dichiaratamente neutro"* (cfr. pag. 68 della sentenza) con riferimento alla parte finale del volo del DC9, e cioè riguardo agli elementi desumibili dai plot -17 e -12, dai quali, secondo il giudizio della Corte di assise di Appello, la sentenza di primo grado aveva desunto l'esistenza di un velivolo che volava accanto al DC9 *"con un salto logico non giustificabile .. supportato solo da ipotesi, deduzioni, probabilità, e da basse percentuali e mai da una sola certezza"*; escludeva inoltre, anche più in generale, che vi fosse prova di un movimento di aerei militari che potevano aver comunque

interessato il volo del DC9 (cfr. pag. 115 della sentenza); e riteneva che *"tutto il resto è fantapolitica o romanzo...le stesse ipotesi (si sottolinea ipotesi e non certezze) dell'abbattimento ad opera di un missile o di esplosione a bordo non hanno trovato conferma"*.

Appare inoltre opportuno evidenziare che il giudizio della Corte di Assise di Appello è un giudizio di totale mancanza (e non di insufficienza) di prova, come peraltro rilevato dalla Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso delle parti civili, volto a ottenere un proscioglimento per intervenuta estinzione del reato anziché l'assoluzione nel merito operata in appello non essendo emersa l'evidenza dell'insussistenza del fatto, necessaria ai sensi nell'art. 129 c.p.p.

Soltanto a partire dal deposito della sentenza della Corte di Assise di Appello quindi gli attori hanno potuto maturare la consapevolezza che, a causa delle condotte delle amministrazioni convenute, tutti gli elementi raccolti durante la lunghissima istruttoria formale, anche per come approfonditi nel dibattimento innanzi alla Corte di Assise di primo grado - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice Priore prima e dalla Corte di assise di primo grado poi - non valevano a fondare una qualsivoglia certezza (sul piano giurisdizionale) in ordine alle cause del disastro, e addirittura non perchè insufficienti o contraddittori, ma perchè equivalenti a totale mancanza di prove.

E' solo a partire da questo momento quindi che gli odierni attori hanno potuto acquisire la necessaria consapevolezza della lesione del loro diritto, cioè dell'impossibilità di accertare, con il grado di certezza richiesto in un giudizio penale, le cause del disastro cagionata dalle condotte ascrivibili ai Ministeri convenuti, e hanno quindi potuto esercitare il loro diritto al risarcimento del danno per la lesione del loro diritto all'accertamento delle cause del disastro.

Peraltro nel caso di specie si è in presenza di una condotta permanente, a tutt'oggi, cioè di un'omissione che persiste perchè non è venuto certamente meno ad oggi, l'obbligo giuridico per le Amministrazioni convenute di fare chiarezza sul disastro di Ustica, non foss'altro perchè sono ancora aperte le indagini relative per il reato di strage.

Potrebbe allora valorizzarsi l'insegnamento della dottrina penalistica, nell'ambito della quale sono state più approfondite le nozioni di condotta permanente e di decorrenza del termine di prescrizione del reato in caso di reato permanente, per cui la prescrizione inizia a decorrere solo da quando cessa la condotta permanente, o da quando cessano gli effetti dannosi della condotta (ipotesi che non sussiste nel caso di specie) o quando l'autore della condotta non ha più la materiale possibilità di far cessare gli effetti dannosi permanenti della condotta.



PARTE V: LA DOMANDA SUBORDINATA DI PARTE CONVENUTA

Parte convenuta ha chiesto in via subordinata che il Tribunale, in caso di accoglimento delle pretese degli attori, ritenga e dichiari che vanno dedotte dal risarcimento riconosciuto le somme spettanti a ciascuno degli interessati per gli indennizzi previsti dalle disposizioni di legge (legge 340/1995, con rinvio alla legge 302/1990; art. 1 comma 272 legge 266/2005; art.1 comma 1270 legge 296/2006, con rinvio alla legge 206/2004, alla legge 302/1990, alla legge 407/1998 e all'art. 82 legge 388/2000) che hanno previsto la possibilità di concessione di specifici indennizzi ai familiari/eredi delle vittime del disastro non cumulabili con eventuali risarcimenti (cfr. in particolare artt. 10 e 13 della legge 302/1990).

Al riguardo si osserva che in base all'art. 1 legge 8 agosto 1985, n. 340 è stata prevista l'applicazione dell'elargizione di cui all'art. 4 e dell'opzione di cui all'art. 5 della legge 20 ottobre 1990 n. 302 anche ai *"componenti le famiglie di coloro che hanno perso la vita in occasione del disastro aereo occorso il 27 giugno 1980 nella zona di Ustica all'aeromobile DC9 della società Itavia durante il volo di linea Bologna-Palermo"*. In base alla medesima disposizione di legge *"ai fini della determinazione della cumulabilità del beneficio"* si applica l'art. 10 della medesima legge.

Pertanto, in base al combinato disposto di cui agli artt. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 340 e 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990 n. 302, ai componenti delle famiglie delle vittime della strage di Ustica è riconosciuto il diritto a *"un'elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni"* (art. 4 legge 20 ottobre 1990 n. 302) nonché la possibilità di optare per un assegno vitalizio personale a loro favore non reversibile di ammontare variabile tra lire 600.000 mensili e lire 300.000 mensili.

In base all'art. 10 della legge 20 ottobre 1990 n. 302, intitolato *"Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno"*:

1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.

2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra

3 . Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili

Da tali disposizioni emerge chiaramente la natura risarcitoria dell'elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990 n. 302 essendo prevista la detrazione dall'elargizione dell'importo del risarcimento del danno già ottenuto e, nel caso in cui il risarcimento non sia stato ancora conseguito, la surrogazione legale (ex art. 1203 n. 5 c.c.) dello Stato nel diritto del beneficiario al risarcimento del danno.

Nel caso di specie, essendo pacifico che gli odierni attori non hanno mai conseguito da alcuno il risarcimento del danno loro spettante nei confronti dei responsabili del disastro, è evidente che può trovare applicazione, per i casi in cui le elargizioni di cui alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 siano state effettivamente erogate, la surrogazione dello Stato nel diritto degli attori verso i responsabili (nel caso di specie lo Stato stesso) fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio effettivamente già corrisposti.

E' comunque altrettanto evidente che tale surrogazione, riguardando soltanto il diritto degli attori al risarcimento del danno "*nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi*", non si verifica riguardo al diritto, riconosciuto con la presente sentenza, al risarcimento del danno derivante dalle condotte di ostacolo all'accertamento della verità ascritte al Ministero della Difesa.

In questi limiti la domanda riconvenzionale può pertanto trovare accoglimento in quanto, per effetto della surrogazione prevista dalla legge, e nei limiti dell'ammontare delle somme già corrisposte dallo Stato a ciascuno degli attori a titolo di elargizioni di cui alla legge 20 ottobre 1990 n. 302, nel diritto al risarcimento dei danni vantato dagli attori nei confronti dei responsabili si è avuta successione con sostituzione dello Stato agli attori nel lato attivo del rapporto (ed evidente estinzione, per confusione, del diritto acquisito dallo Stato mediante il pagamento con surrogazione).

Deve pertanto dichiararsi che dalle somme riconosciute dalla presente sentenza a ciascuno degli attori a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla perdita dei loro congiunti nel disastro di Ustica devono essere detratte quelle già corrisposte dallo Stato a ciascuno di essi a titolo di elargizioni di cui alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 .

Riguardo alle altre disposizioni di legge citate dall'Avvocatura dello Stato si rileva che la legge 3 agosto 2004, n. 206 (*Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice*) - applicabile ai familiari delle Vittime del disastro di Ustica in forza dell'art.1, comma 1270 della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre . 2006 n. 296) - per quanto concerne le parti di legge in concreto applicabili agli odierni attori: a) introduce benefici aventi natura prettamente assistenziale nell'ambito della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto (art. 2) e nel campo fiscale (art. 4 commi 3 e 4) e di esenzione dalla spesa per l'assistenza sanitaria e farmaceutica (art. 9), nonché di patrocinio a carico dello Stato nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili; b) prevede poi un aumento della misura dell'elargizione di cui all'art. 4 legge 302/1990 che viene portata alla misura di 200.000 euro (art. 5 comma 5), e la concessione di un assegno vitalizio di euro 1.033,00 mensili (art. 5 comma 3).

E' evidente, nonostante il richiamo alle disposizioni contenute nella legge 20 ottobre 1990, n. 302 "*per quanto non espressamente previsto dalla presente legge*" (cfr. art.1 comma 2 legge 3 agosto 2004 n. 206) che tutti i benefici riconosciuti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, eccetto l'aumento della misura dell'elargizione di cui all'art. 4 legge 302/1990 previsto dall' art. 5 comma 5 legge 206/2004 e l'assegno vitalizio di cui all'art. 5 comma 3, hanno natura diversa da quella risarcitoria, e non sono riconducibili alle "elargizioni e agli assegni vitalizi" in correlazione alla cui corresponsione l'art 10 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 prevede la surrogazione dello Stato nel diritto al risarcimento del danno vantato dai familiari delle vittime del disastro nei confronti dei responsabili del disastro.

La domanda riconvenzionale di parte convenuta non può pertanto trovare accoglimento riguardo ai benefici previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206 e dall'art.1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, eccetto che per l'aumento della misura dell'elargizione di cui all'art. 4 legge 302/1990 previsto dall' art. 5 comma 5 legge 206/2004 e per l'assegno vitalizio di cui all'art. 5 comma 3 legge 206/2004.

Natura risarcitoria deve infine riconoscersi alle indennità corrisposte ai sensi dell'art. 1 comma 272 legge 266 del 2005.

In conclusione, in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta deve pertanto dichiararsi che dalle somme riconosciute dalla presente sentenza a ciascuno degli attori a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla perdita dei loro congiunti nel disastro di Ustica devono essere detratte quelle già corrisposte dallo Stato a ciascuno di essi a titolo di elargizioni di cui agli artt. 4 e 5 legge 20 ottobre 1990 n. 302 , 1 comma 272 legge 266 del 2005, e 5 commi 3 e 5 legge 3 agosto 2004, n. 206.